



Quesiti, dubbi, curiosità e chiarimenti in campo ambientale...

L'esperto risponde... a cura dell'Ing. Antonio Mozzillo

1) **Attività di auto-compostaggio: Quali sono i campi di applicabilità? Quali sono i limiti quantitativi considerati ogni singola utenza per il reimpiego in loco?**

Occorre distinguere in primis tra autocompostaggio (articolo 183, comma 1, lettera e del d. lgs. 152/06) ed altre forme di compostaggio di prossimità, quali il compostaggio di comunità (articolo 183, comma 1, lettera qq-bis del d. lgs. 152/06) e quello locale (articolo 214, comma 7-bis del d. lgs. 152/06). Il requisito sostanziale che differenzia l'autocompostaggio dalle altre forme di compostaggio di prossimità, riguarda il numero di utenze che effettuano l'attività di compostaggio. Qualora si tratti di un'utenza singola (domestica o anche non domestica) l'attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera e) del d. lgs. 152/06. Tale attività non necessita di titoli autorizzativi e può essere intrapresa dalle singole utenze domestiche e non domestiche, a condizione che il compost, prodotto a seguito del trattamento, sia utilizzato esclusivamente dalla medesima utenza che ha prodotto e trattato il rifiuto. Non è previsto un limite di quantità per i rifiuti trattati tramite autocompostaggio, tuttavia le quantità trattate devono essere congruenti con la tipologia di utenza che effettua l'attività. Per utenze domestiche si considera generalmente una produzione di rifiuti organici pari a 80 kg/ab anno per ciascun componente del nucleo familiare (nota prot.n. 2776/RIN del 24/02/2017).

2) **Modalità semplificate per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi (ISCRIZIONE CATEGORIA 4BIS): Se il formulario rifiuti previsto dall'Allegato «A» (art. 3, comma 1) del Decreto 1 Febbraio 2018, prevede il carico fino a 10 produttori nella stessa giornata, come devo distribuire le 4 copie del Formulario emesso?**

Durante l'attività di raccolta e trasporto, il trasportatore emette quattro copie del formulario di identificazione e provvede a far compilare, datare e firmare a ciascun produttore o detentore le copie del formulario di identificazione. Una copia rimane presso l'ultimo produttore o detentore e le altre tre copie sono trattenute dal trasportatore. Le stesse sono controfirmate e datate in arrivo dal destinatario. Nel formulario di identificazione ciascun produttore o detentore riporta, nell'ordine cronologico in cui è intervenuto, il proprio nominativo con relativo codice fiscale e l'indirizzo presso cui è stato effettuato il prelievo. **Una copia del formulario è conservata dal trasportatore e una dal destinatario; quest'ultimo provvede a restituire la quarta copia in originale all'ultimo produttore e a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, una fotocopia del formulario agli altri produttori o detentori intervenuti. Ogni soggetto intervenuto conserva la copia del formulario di identificazione per cinque anni.**